



IL G.I.P. DI TORINO FISSA I LIMITI DEL DIRITTO ALLA LIBERA
RIPRODUZIONE DI OPERE D'ARTE FIGURATIVA di Fabrizio Lemme

L'ho scritto più volte, anche su questa rivista: la legge sul diritto d'autore, separando la proprietà dell'opera d'arte figurativa dal diritto sull'immagine (sempre riservato all'autore, tranne le ipotesi del tutto eccezionali di sua cessione assieme al diritto di proprietà, delle quali non conosco alcun caso), praticamente si risolve nell'impedimento della discussione critica. Infatti, qualunque discorso su un'opera d'arte figurativa presuppone la possibilità di documentare le opinioni attraverso l'immagine della stessa opera. E l'artista od i suoi eredi, finché l'opera non sia caduta in pubblico dominio decorsi settant'anni dalla morte, possono impedire il dibattito, non solo imponendo balzelli sull'editore del testo critico, ma anche - ed è più grave - rifiutando a priori la pubblicazione, ad esempio perché l'autore non è gradito a colui che eserciti questo diritto di veto.

Gli inconvenienti ai quali dà luogo tale protezione avanzata del diritto d'autore sono in così manifesto conflitto con la libertà di critica e di opinione, proclamate dalla nostra costituzione, che, a mio avviso, la normativa relativa dovrebbe soccombere di fronte al testo costituzionale. A meno che la stessa non sia assoggettata ad una interpretazione che la renda con esso compatibile: ad esempio, ritenendo che il diritto alla riproduzione dell'immagine, riservato all'artista come sfruttamento economico dell'opera, non comprenda le **riproduzioni**

meramente documentarie (quelle rese necessarie dal dibattito critico o dalla necessità di vendere il bene) ma si limiti ai surrogati del bene culturale (ad esempio, le riproduzioni addirittura su tela o comunque di vasto formato), che vengono prodotti - essi sì - a scopo meramente economico.

In questi sensi mi sto battendo in varie sedi: attendo i responsi giurisprudenziali con molta speranza, impegnandomi a comunicarli anche in caso di esito sfavorevole.

Intanto, posso dare notizia di un primo risultato incoraggiante: l'interpretazione da me proposta non ne viene avallata, perché inconferente rispetto al caso trattato, ma almeno non risulta accreditata la tesi opposta, volta a dilatare a dismisura il diritto allo sfruttamento economico dell'immagine, spettante all'artista od ai suoi eredi.

Mi riferisco al caso, trattato dal Tribunale penale di Torino, della riproduzione delle opere di Gino De Dominicis, che Gabriele Guercio, in un saggio critico pubblicato presso l'Editore Allemandi, aveva pubblicato frammentariamente, per essere coerente con l'art. 70 della legge sul diritto d'autore, che vieta, anche per scopi scientifici, la riproduzione integrale di un'opera d'arte.

Tale articolo si riferisce, ovviamente, alle opere letterarie: è chiaro che non si può riprodurre un romanzo, sia pure munendolo di note critiche, senza



il consenso del suo autore, finché l'opera non sia caduta in pubblico dominio. Per le opere d'arte figurativa, viceversa, la riproduzione frammentaria non appare giustificata ma, poiché sciagurate sentenze ritengono estensibile anche alla figurazione la disposizione dell'art. 70, era sembrato opportuno limitare la riproduzione a meri dettagli delle opere di De Dominicis.

Nonostante la riproduzione frammentaria, la cosa non è andata bene all'Associazione Gino De Dominicis (cui partecipa l'erede dell'artista defunto, una sua cugina!) che, assistita da un brillante avvocato di Foligno (si occupa, anche lui, di diritto dei beni culturali), ha sporto denuncia contro il Guercio e contro l'Editore Allemandi, per un imprecisato reato rinvenibile nella legge sul diritto d'autore.

L'Associazione, praticamente, sosteneva due cose: il libro edito da Allemandi costava un prezzo e questo rendeva la pubblicazione "non scientifica" ma meramente commerciale. Inoltre, la riproduzione frammentaria nuoceva alle opere riprodotte, integrando un loro autentico snaturamento.

Il P.M. cui è stata affidata l'inchiesta, Dott. Stefano Castellani, ha chiesto l'archiviazione, osservando che la monografia *"contiene saggi e contributi di vari autori sulle opere e sulla vita dell'artista, rispetto ai quali le fotografie svolgono una funzione esplicativa e di ulteriore chiarimento di quanto argomentato nell'elaborato scritto"*. In ordine, poi, allo svilimento determinato dalla parzialità delle riproduzioni, il Dott.

Castellani osserva acutamente che questo è dipeso *"dal fatto che l'autore e l'editore, a seguito della mancata autorizzazione alla pubblicazione da parte degli eredi dell'artista, per non incorrere in alcuna violazione di legge, sono stati costretti a pubblicare soltanto e particolari e parti delle varie opere, a scapito, inevitabilmente, della rappresentazione complessiva e globale del significato e del valore delle stesse"*.

Il collega di Foligno, di fronte a un così ragionevole argomentare, non si è arreso ed ha proposto una opposizione di oltre venti pagine, nella quale ha ribadito il suo punto di vista e proposto nuovi temi di indagine: ma gli è andata male.

Il G.I.P. Dott.ssa Poiré, infatti, con un provvedimento di sole tre pagine, esemplarmente motivato, ha disposto l'archiviazione, dando ragione ai difensori del Guercio (Avv. Fabrizio Siggia) e dell'Allemandi (il sottoscritto), che avevano motivatamente sostenuto le ragioni del P.M..

Scriva il G.I.P.: *"la specializzazione dei testi fa sì che il volume possa essere fruito solo da un pubblico così ristretto da escludere, per ciò solo, ogni possibilità di considerare le fotografie inserite come un espediente per l'arricchimento di autore ed editore"*. E ancora: *"i concetti di deformazione e mutilazione non trovano alcuna rispondenza nella riproduzione parziale (effettuata dall'autore non già per la volontà di arrogarsi il diritto di effettuare una graduatoria di rilevanza tra le parti delle opere di De Dominicis ma*



perché gli era stata vietata la riproduzione integrale)" e, più oltre: "l'utilizzazione esplicativa di parti di opere, è plasticamente esercizio di attività di studio dell'attività del Maestro, discutibile esclusivamente nel campo ristretto degli esperti o studiosi di storia dell'arte ed estranea alla lesione sia del diritto morale d'autore che dei diritti di sfruttamento economico".

Questi i principi affermati nell'importante provvedimento del G.I.P. di Torino: speriamo essi costituiscano il viatico all'affermazione più ampia del diritto di manifestare liberamente la propria opinione, senza il quale anche le arti figurative sono destinate ad inaridirsi.